



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Ai Dirigenti
degli Uffici V, VI, VII e VIII
Ambiti territoriali per le province
di **Gorizia**
Pordenone
Trieste
Udine

e p.c. Ai Dirigenti
degli Uffici III e IV

Sede

Oggetto: Acampora Stefania ed altri c/MIUR - Consiglio di stato R.G. 535/2014 -Ordinanza 735/2014 - Avvocatura Generale dello Stato - Avv. M. Nicoli - CT 41499/13 lb - *Graduatorie ad esaurimento del personale docente educativo - DM 27 giugno 2013 n. 572.*

Con l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato di cui all'oggetto, è stata riformata l'ordinanza cautelare del TAR Lazio SEZ. III B n. 4347/2013, che respingeva l'istanza cautelare di oltre 600 interessati, docenti abilitati e abilitandi con i TFA, i quali, nelle more della definizione della definizione del ricorso, avevano richiesto l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento a partire dall'anno scolastico 2013-2014, previa sospensione dell'efficacia del D.M. 27 giugno 2013 n. 572. *Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/14 – operazioni di carattere annuale* e del DM. 81 del 25 marzo 2013 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249” nella parte in cui all'art. 4 modificando l'art. 15 del D.M. n. 249/2010, aggiungendo l'art. 27 bis impedisce l'inserimento dei ricorrenti nella GAE.

Il TAR aveva quindi fissato la trattazione della causa all'udienza del 19 giugno 2014.

Con la recente ordinanza 535/2014 il Consiglio di Stato considera che "le questioni poste dall'appello (soggetti congelati del IX ciclo SSIS) richiedono di essere previamente definite nella pertinente sede del merito, con riguardo all'omogeneità di trattamento tra le diverse situazioni coinvolte ed il relazione alle diverse modalità previste dalla legge per il conseguimento dell'abilitazione", quindi "accoglie l'appello cautelare e, per l'effetto, a riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie la domanda cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito. Dispone che il Tribunale adito provveda alla fissazione dell'udienza con priorità."

A proposito dell'esecuzione della predetta ordinanza dell'organo di giustizia amministrativa di secondo grado, la Nota MIUR prot. n. AOODGPER. 2921 del 26 marzo 2014, che in ogni caso si allega per conoscenza, precisa e dispone quanto segue:

"A seguito di alcuni dubbi interpretativi sulla natura e sugli effetti della suddetta ordinanza, che si limita ad accogliere l'istanza dei ricorrenti al solo fine di fissare con celerità l'udienza di merito, si chiarisce che le SS.LL., in attesa della pronuncia di merito, non dovranno procedere ai prescritti inserimenti con riserva dei ricorrenti nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento. Verranno fornite indicazioni ulteriori scaturenti dalla sentenza dell'udienza di merito."

Pertanto le SS.LL. sono invitate ad astenersi per il momento dall'accogliere le richieste dei ricorrenti che presentino agli Uffici di Ambito Territoriale l'atto di diffida ad eseguire l'ordinanza del Consiglio di Stato, contenente il proprio nominativo.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il dirigente Ufficio I
F.to Pietro Biasiol